

10 NOV 2022

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"Leone Rosso ETS - OdV"

L'anno 2022, il giorno 05 del mese novembre, alle ore 17.00, in Celano, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio n.12 soci, come da avviso di convocazione del 28/11/2022.

Si è riunita in seduta straordinaria in seconda convocazione l'Assemblea dei soci

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la Sig.ra Noto Rosa, la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria, validamente costituita, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto in ottemperanza alla richiesta della Regione Abruzzo, per l'adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il sig. Paris Delfo.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) in riferimento all'Art.7, in ottemperanza alla richiesta della Regione Abruzzo.

Dà, quindi, lettura all'Assemblea dell'articolo nel testo da modificare che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale nel quale dispone la conservazione agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 17.30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

ASS. DI VOLONTARIATI
LEONE ROSSO
C.F. 9005048066

Dirigente
ETP

Dirigente

Scrittura

Esatto

N. 257

esente

Esatto



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE



"LEONE ROSSO ETS - ODV"



10 NOV. 2022

ART. 1 - COSTITUZIONE, Denominazione, sede e durata.

E' costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "Leone Rosso ETS - OdV" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede in Via Ignazio Silone, 84 – 67043 Celano

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare nei seguenti settori di attività previsti nell'art. 5 D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (*lettera F e I*):

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti finalità:

- promuovere il riconoscimento sociale della memoria storica nella sua piena valorizzazione come ponte comunicativo tra le diverse generazioni e per evitare ogni forma di uso politico della storia.
- ampliare la conoscenza culturale umanistica, quella storica in particolare, promuovendo ricerche e progetti che favoriscano gli studi relativi al periodo medioevale e rinascimentale.

- proporsi come punto di riferimento, luogo d'incontro, di aggregazione, crescita culturale, anche attraverso prassi e pratiche formative ivi comprese quelle degli adulti e dell'educazione permanente da erogarsi anche mediante l'impiego delle più recenti tecnologie.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di realizzare le seguenti attività divise per settori

Culturali:

- convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti.

Formative:

- corsi di aggiornamento e di perfezionamento teorico/pratico per educatori, insegnanti e operatori sociali, istituzione di gruppi di ricerca e di studio e laboratori didattici in contesti educativo/scolastici nelle scuole di ogni ordine e grado.

Editoriali:

- pubblicazione e produzione di un bollettino/rivista, atti di convegni, seminari, prodotti multimediali on line e off line, nonché delle ricerche e degli studi realizzati.

Rievocative:

- realizzazione di attività di archeologia sperimentale, partecipazione a rievocazioni storiche in Italia ed all'estero, fiere del settore di interesse e a cerimonie pubbliche e private

L'ETS – ODV, inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono ammissibili e né rivalutabili.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione e l'Organo di Controllo (eventuale).

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante e-mail telefonica o pubblicazione presso la sede sociale. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di tre deleghe. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 6 ore.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti. L'organo di amministrazione nomina al proprio interno il rappresentante legale dell'associazione.

L'organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

L'organo di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi a mezzo email almeno cinque giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'organo di amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

L'elezione dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 30 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del

Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

amministratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli
avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività
sociali e di quelle ad esse direttamente connesse.

esercizio sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di
amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite
art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

independentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni
occasione occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare,
tramite a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le
uscite relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di
sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti
con i sostenitori e il pubblico.

ART. 12 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su
proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio
netto sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico
del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo
settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 13 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle
vigenti disposizioni legislative in materia.

Notare
Piero De Leo
Piero Neri
Franco Silvestri

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di L'Aquila
Ufficio per la Direzione Provinciale di L'Aquila

10 NOV 2022
N. 887
Esatte C. esente

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Olivio Lucitti)

10 NOV 2022
Luisi
Esente

